MODIFICHE ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124, CONCERNENTE IL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E LA DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 8

Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari

L'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente: «Art. 34. - (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) - 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».

Versione in vigore dal 25 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto
Estremi	Legge 7 agosto 2012, n. 133
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-3-agosto-2007-n-124-concernente-il-sistema-di/art-8-modifica-dell-articolo-34-della-legge-3-agosto-2007-n-124-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it